



Università degli Studi di Verona



Dipartimento di Scienze Giuridiche

BREVI OSSERVAZIONI CRITICHE

sulla proposta di legge n. 1969 Camera deputati d'iniziativa degli on. Campana et al.

"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL BULLISMO INFORMATICO"

1. SULLA MOTIVAZIONE E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

1.1. L'analisi del fenomeno da contrastare è basata su studi stranieri e solo su pochi e generici dati relativi all'Italia.

1.2. Pur premettendosi che molti comportamenti possono già essere rilevanti per il codice penale, oltre che per quello civile e della privacy, non vi è alcuna analisi delle disposizioni già applicabili e delle ragioni per cui non sono sufficienti od adeguate, anche sul piano del sanzioni.

1.3. Genericamente si afferma comunque che "il nostro ordinamento non prevede disposizioni specifiche in tal senso per prevenire il fenomeno [del bullismo e del cyberbullismo, o bullismo informatico]" Tuttavia, pur mancando effettivamente norme penali che qualifichino i reati e fatti da incriminare come "bullismo" e "bullismo informatico", sono presenti nel codice penale numerose fattispecie che, *de jure condito*, possono già essere applicate a questi fenomeni. Basti menzionare i seguenti: ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), in specie diffamazione aggravata a mezzo Internet (art. 595, comma 3 c.p.), percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori (c.d. stalking; art. 612 bis c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), molestia e disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

1.4. Mancano riferimenti di diritto penale comparato a sostegno dell'opportunità di ricorrere a norme penali *ad hoc* per prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo. Ad oggi non esistono norme *ad hoc* in materia di cyberbullismo nei principali paesi europei (Regno Unito, Germania, Spagna, Portogallo, ecc.), in cui si applicano le fattispecie tradizionali di ingiuria, diffamazione, lesioni, danneggiamento,

stalking, ecc. Né risulta che a livello internazionale vi siano prescrizioni dirette ad introdurre nuovi reati in materia.

1.5. Manca ogni motivazione o commento sulla formulazione e scelta delle incriminazioni nuove da introdurre e le relative sanzioni.

2. SUI CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

È da criticare, innanzitutto, il linguaggio non tecnico e spesso incoerente - internamente e rispetto a quello del codice - utilizzato nella formulazione delle norme: "insulti", "voci diffamatorie", "aggressioni", "mirati", ecc. È necessaria un'attenta revisione linguistica e terminologica.

Inoltre sono da criticare in specifico questi aspetti più rilevanti:

Art. 2 (Definizione di atti di bullismo):

1) Si tratta di atti che sono di per sé già penalmente rilevanti: ingiurie e/o diffamazioni (art. 1, lett. a); diffamazione (art. 1, lett. b); furto, minaccia, percosse/lesioni (art. 1, lett. c); ingiuria/diffamazione aggravata ex art. 3 legge Mancino (art. 1, lett. d); lesioni personali (art. 2, lett. e).

2) La definizione si caratterizza spesso per la mancanza di determinatezza: concetto di "piccoli furti" (art. 2, lett. c); "derisione" (art. 2, lett. a), ecc.

3) Difficoltà di dimostrare che una sola "condotta", di quelle menzionate dall'art. 2, possa cagionare uno dei due eventi alternativi, richiesti dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4, che è necessario si verifichino per la consumazione del reato ("perdurante e grave stato di ansia e di paura"; ovvero "fondato timore per la propria incolumità")

Art. 3 (Definizione di atti di bullismo informatico):

1. Include atti "neutri" o comunque in sé penalmente irrilevanti, che possono essere libera manifestazione del pensiero (diritto fondamentale ex art. 21 Cost., art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea): in specie l'ipotesi di cui all'art. 3, lett. a): "messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum". In parte anche, per la sua possibile indeterminatezza legata all'ampiezza del "fine" soggettivo, quella di cui

all'art. 3, lett. f): "esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione"

2) Include atti che possono essere già sanzionati penalmente:

"Offendere qualcuno al fine di danneggiarlo" (Art. 594 e 595 c.p.: ingiuria e/o diffamazione);

"Molestie o denigrazioni minacciose mirate ad incutere timore" (Art. 612 c.p.: minaccia);

"Pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona" (Art. 167 D.lgs. 196/2003: codice privacy)

3) Molte altre formulazioni sono prive della necessaria determinatezza, essendo basate su elementi soggettivi e motivi interiori:

- "Offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria"
- "sostituzione di persona al fine [di] spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili"
- "esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione"
- "Pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona"

4) Anche in questo reato, difficoltà di dimostrare che una sola "condotta" di quelle menzionate dall'art. 3, possa cagionare uno dei due eventi alternativi, richiesti dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art.4, che è necessario si verifichino per la consumazione del reato ("perdurante e grave stato di ansia e di paura"; ovvero "fondato timore per la propria incolumità").

Art. 4 (Reato di bullismo/bullismo informatico)

- Si tratta di una norma di natura soprattutto "simbolica", dal momento che punisce, nella maggior parte dei casi, con sanzione talora più severa, talora equivalente, fatti che sono già penalmente rilevanti e che possono essere sussunti nelle fattispecie vigenti, sopra indicate.

- Struttura del reato: si configura come reato di danno, che richiede per la consumazione il verificarsi di un evento (alternativo), causato da una delle numerose e varie condotte descritte dagli artt. 2 e 3. E' evidente la difficoltà di verificare in concreto siffatti elementi tipici ("perdurante e grave stato di ansia e di paura"; "fondato timore per la propria incolumità"), trattandosi di eventi di contenuto "psichico" (da provarsi oggettivamente mediante perizia medica?) e descritti in modo impreciso (con violazione del principio di determinatezza/precisione della norma penale).

- La fattispecie non tiene conto del "substrato empirico-criminologico": il bullismo ed il cyber-bullismo sono atti **reiterati** commessi da "minori" (e non da "chiunque") a danno di minori. La norma pertanto non corrisponde al "tipo d'autore", includendo di fatto nel novero dei soggetti attivi anche adulti, sia come autori che come vittime.

- Vi è una chiara sovrapposizione con la fattispecie di *stalking* di cui all'art. 612-bis c.p. (atti persecutori): non sempre appare possibile distinguere se un determinato fatto debba essere sussunto in questa ipotesi o nel nuovo reato di "bullismo", per cui però non è chiesta la *reiterazione* delle condotte, che possono essere molto più varie (delle sole molestie o minacce) e di ben diverso contenuto offensivo.

- Viene introdotta una nuova "sanzione" per i minori di anni 14, che non è determinata nella durata, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione, ecc. E richiederebbe interventi professionali specialistici.

Art 5 e 6.

A parte la difficoltà di dimostrare che *"con gli atti previsti dagli articoli 2 e 3, un minore abbia arrecato danni ad una struttura scolastica"*, da un lato già operano i principi generali in tema di responsabilità civile ex artt. 2043 segg. c.c., dall'altro non appare possibile derogare "discrezionalmente" agli obblighi, compresi quelli di denuncia, previsti a carico di pubblici ufficiali.

Conclusioni

Nonostante la bontà dell'intento, la formulazione proposta è del tutto inaccettabile e da rivedere completamente.

Verona 15 aprile 2014



Prof. Avv. Lorenzo Picotti

(Prof. ordinario di Diritto penale e Diritto penale dell'informatica)

lorenzo.picotti@univr.it

www.studiopicotti.com

Ringrazio per la collaborazione il dott. Ivan Salvadori- Assegnista di ricerca in Diritto penale e Diritto penale dell'informatica.